



Incontro fra i Popoli

... per un'economia di condivisione ...

associazione di solidarietà internazionale (ONG/AE - ONLUS)

Via S. Giovanni di Verdara 139 - 35137 PADOVA

Via Pezze 16 - 35013 CITTADELLA

tel-fax: 049.597.53.38 - E mail: ifp@mediacity.it

www.incontrofraipopoli.it

S T A T U T O

Art. 1 PREMESSA

E' costituita l'Associazione denominata "INCONTRO FRA I POPOLI", con durata illimitata, sede in Padova (Italia) ed avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 460/1997. Essa è retta dal presente statuto ed agisce nei limiti delle vigenti norme di legge.

L'associazione può istituire altre sedi amministrative ed uffici in Italia ed all'estero.

Art. 2 FINALITÀ

L'associazione si pone come finalità:

- L'accompagnamento ed il sostegno di processi di sviluppo endogeno, intesi anche come condivisione umana, delle fasce sociali più deboli dei paesi economicamente svantaggiati.
- La promozione nel territorio di una cultura di pace e di solidarietà, al di là di ogni differenza razziale, politica, culturale e religiosa.

Art. 3 ATTIVITÀ

Per raggiungere le sue finalità, l'associazione si propone di:

- Realizzare programmi, progetti ed attività di sviluppo e di promozione umana, richiesti dalle popolazioni dei paesi economicamente svantaggiati, in particolare del Sud del mondo, e dalle loro espressioni, collaborando con le locali aggregazioni democratiche, sostenendo scambi esperienziali e culturali, e realizzando percorsi di formazione sociale e professionale, sia di cittadini dei paesi di intervento in Italia, che viceversa.
- Selezionare, formare ed inviare volontari, cooperanti e tecnici, nell'ambito dei programmi e dei progetti promossi dall'associazione;
- Realizzare, nel territorio italiano ed estero, programmi, progetti ed attività di Educazione alla Mondialità ed allo Sviluppo, iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione sui problemi delle relazioni internazionali fra Nord e Sud del mondo, fra popoli arricchiti e popoli impoveriti, in particolare presso il mondo giovanile ed il mondo della scuola, anche con corsi di aggiornamento e formazione per docenti, dirigenti, educatori ed animatori.

Art. 4 RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

L'associazione intende svolgere la sua attività collaborando con le aggregazioni democratiche di base esistenti nei paesi in cui opera (gruppi, cooperative, ONG, consorzi, federazioni ed ogni altra

espressione della società civile) impegnate sia in attività di produzione, di commercio e di servizio, che in programmi di sviluppo sociale e di difesa dell'ambiente.

I rapporti con tali realtà associative sono finalizzati anche ad un interscambio culturale, che le vedrà coprotagoniste anche nelle attività di sensibilizzazione nel territorio italiano ed estero.

L'associazione intende pure promuovere azioni consortili in Italia con soggetti ed enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni, impegnati nel settore della pace, dello sviluppo, della promozione umana, della salvaguardia della natura.

Art. 5 SOCI

Sono soci dell'associazione tutte le persone maggiorenni che ne condividano le finalità, siano mossi da spirito di solidarietà e la cui domanda di ammissione, presentata in forma scritta, sia accettata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea Generale.

I soci hanno il diritto:

- di elezione del Consiglio di Amministrazione e di voto nelle assemblee;
- di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto;
- di rimborso, su loro richiesta, delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall'associazione stessa.

I soci hanno il dovere:

- di partecipare alle iniziative promosse dall'associazione;
- di accettare ed osservare le norme contenute nel presente statuto e nelle sue eventuali modifiche;
- di svolgere la propria attività in modo personale, gratuito e senza fini di lucro;
- di versare la quota sociale annuale ed eventuali altri contributi a sostegno delle attività dell'associazione, stabiliti dal consiglio di amministrazione o dall'assemblea.

Il versamento della quota sociale va effettuato al momento dell'ammissione all'associazione e deve essere rinnovato dal socio ogni anno solare.

La qualità di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni;
- b) per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per morosità nel versamento della quota o dei contributi associativi
- d) per disimpegno nell'espletamento dei propri doveri.

La perdita della qualità di socio viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione con decisione inappellabile.

L'associazione si impegna a favorire la formazione e lo scambio culturale ed esperienziale fra i soci, al fine di una crescente sensibilizzazione agli ideali dell'associazione e di miglioramento delle prestazioni professionali.

Art. 6 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci
- b) le Assemblee Zonali
- c) il Consiglio di Amministrazione
- d) il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 7 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci dell'associazione in regola con il pagamento della quota sociale annuale e degli eventuali contributi decisi dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto. Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea Generale è convocata dal presidente, con preavviso di almeno quindici giorni, a mezzo comunicazione scritta o telematica, diretta a ciascun socio, contenente le indicazioni del luogo, giorno, ora della riunione ed argomenti da trattare.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno. L'assemblea si riunisce anche in seduta straordinaria, su richiesta del presidente, o del consiglio di amministrazione, o di almeno il 50% dei soci. Per la validità dell'assemblea, è necessaria la presenza della metà più uno dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei soci intervenuti in seconda convocazione. Le delibere sono approvate dalla maggioranza semplice dei soci presenti.

L'assemblea ordinaria delibera:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
- b) la nomina e/o la revoca delle cariche sociali
- c) la costituzione e lo scioglimento di assemblee zonali
- d) le direttive di ordine generale dell'associazione e della sua attività
- e) su ogni altro argomento sottoposto alla sua deliberazione.

L'assemblea straordinaria provvede a deliberare:

- a) le modifiche da apportare all'atto costitutivo e allo statuto
- b) lo scioglimento dell'associazione
- c) la devoluzione del patrimonio.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, che a sua volta può essere sostituito dal consigliere più anziano.

In apertura di seduta il presidente nomina un segretario. Spetta al presidente il costatare il diritto di intervento e di voto in assemblea. Le delibere prese in assemblea impegnano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. Le discussioni e le delibere dell'assemblea sono riassunte in un verbale, redatto e firmato dal segretario e dal presidente ed il loro contenuto fa piena fede.

Art. 8 ASSEMBLEE ZONALI

Poiché i soci dell'associazione sono presenti in varie località, l'Assemblea Generale dei soci può riconoscere la costituzione di Assemblee Zonali, la cui entità geografica non sarà mai inferiore all'unità amministrativa comunale.

Ogni Assemblea Zonale eleggerà un Direttore, scelto fra i suoi soci membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore convocherà l'Assemblea Zonale almeno una volta l'anno, la presiederà, nominerà un segretario, che assieme al direttore redigerà e firmerà un verbale, dove saranno riassunte le decisioni prese e il cui contenuto farà piena fede.

Fatti salvi i poteri dell'Assemblea Generale dei soci, del Consiglio di Amministrazione e del presidente, l'Assemblea Zonale è autonoma nelle sue decisioni, salvo ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, cui, di volta in volta, saranno trasmessi i verbali delle riunioni dell'assemblea zonale.

Art. 9 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da almeno cinque membri, eletti tra i soci dall'Assemblea Generale.

Nel Consiglio di Amministrazione deve essere rappresentata ogni Assemblea Zonale con almeno un socio.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni e tutti i membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio viene integrato dal primo dei non eletti, secondo le votazioni dell'Assemblea Generale, sempre salvaguardando il secondo comma del presente articolo. Nel caso in cui non ci siano più surroghe, il presidente convoca una nuova assemblea ordinaria entro due mesi.

Il Consiglio di Amministrazione nomina in proprio seno il presidente ed il vice presidente, le cui figure coincidono con il presidente ed il vice presidente dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione e dirige e coordina l'attività dell'associazione secondo le direttive dell'Assemblea Generale dei soci e fatte salve le competenze della stessa, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o di almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte l'anno, per deliberare in ordine al bilancio consultivo, al bilancio preventivo e alle quote sociali.

Le sedute sono presiedute dal presidente ed, in caso di sua assenza, dal vice presidente e, nel caso d'assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce.

Le decisioni del Consiglio vengono riassunte in un verbale redatto e firmato dal segretario designato dal presidente e dal presidente stesso.

Art. 10 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Entrambe le nomine hanno validità triennale.

Il presidente, ed in sua assenza il vice presidente, svolge le seguenti funzioni:

- ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede le assemblee dei soci e le riunioni del consiglio di amministrazione.

In casi d'urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio d'amministrazione, salvo ratifica da parte di questo durante la sua prima seduta.

Su delibera del consiglio di amministrazione, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche a terzi.

Art. 11 COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre Sindaci eletti dall'Assemblea per un periodo di 3 anni. Il Collegio dei Sindaci elegge nel suo seno il Presidente ed ha i seguenti compiti e funzioni:

- a. controllare la corretta contabilità e gestione amministrativa dell'Associazione;
- b. esaminare il bilancio annuale consuntivo prima della sua trasmissione al Consiglio di Amministrazione e redigere una relazione di accompagnamento allo stesso.

Art. 12 PATRIMONIO E RISORSE

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) beni immobili e mobili
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- c) donazioni e lasciti
- d) elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati e persone fisiche (anche se soci).

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) redditi derivanti dal patrimonio
- b) quote sociali annuali e contributi straordinari dei soci
- c) rimborsi
- d) attività marginali di carattere commerciale e/o produttivo
- e) ogni altro tipo di entrata

I beni mobili ed immobili diverranno proprietà dell'associazione. Essi sono elencati nell'inventario, depositato presso la sede stessa, consultabile dai soci.

I contributi dei soci sono:

- la quota annuale, da versare ogni anno da parte di ogni socio;
- i contributi straordinari, decisi dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea Generale.

Le erogazioni in denaro, i lasciti testamentari e le donazioni sono accettati dall'Assemblea Generale, che delibera sulla loro utilizzazione, in accordo con le finalità dell'associazione. Il presidente attua le delibere dell'assemblea e compie i relativi atti giuridici.

L'Assemblea accetta i rimborsi relativi ad attività dipendenti da convenzioni e ne dispone l'utilizzo secondo le finalità statutarie dell'associazione. Il presidente dà attuazione alla delibera dell'assemblea e compie i conseguenti atti giuridici.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione. L'Assemblea delibererà sull'utilizzazione dei proventi ed il presidente darà attuazione alla delibera dell'Assemblea, compiendo i conseguenti atti giuridici.

Art. 13 BILANCIO E UTILI

Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il bilancio consuntivo, contenente spese ed entrate relative al periodo di un anno, ed il bilancio preventivo, contenente le previsioni per il successivo anno, sono predisposti dal consiglio di amministrazione e presentati all'Assemblea Generale per l'approvazione.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14 CONVENZIONI

Il Consiglio di Amministrazione delibera le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti e decide sulle modalità di attuazione delle stesse. Ogni convenzione è stipulata dal presidente dell'associazione e verrà custodita nella sede della stessa.

Art. 15 DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'associazione può assumere dei dipendenti, i cui rapporti con la stessa saranno disciplinati dalla legge e dal contratto di lavoro stipulato. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, l'infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

Altresì l'associazione può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo. I rapporti tra l'associazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge e da un contratto di lavoro. Gli stessi saranno assicurati contro le malattie, l'infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 16 RESPONSABILITÀ

I soci dell'associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione risponde, con il proprio patrimonio, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 17 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti all'assemblea.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad altri enti o associazioni che perseguono finalità analoghe.

Art. 18 ARBITRATO

Per le controversie che dovessero sorgere tra gli associati o tra questi e l'associazione e nel caso pure di controversie in ordine alla esatta interpretazione ed alla corretta applicazione del presente statuto, le parti in lite affideranno la risoluzione delle predette controversie ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri: due nominati uno ciascuno dalle parti controverse ed il terzo, che assumerà la carica di presidente del collegio, nominato di comune accordo dai precedenti.

In caso di incuria di una delle parti a nominare il proprio arbitro od in caso di disaccordo dei due arbitri, regolarmente nominati, sull'indicazione del nominativo del terzo arbitro, la parte più diligente, con diffida scritta da comunicarsi con raccomandata r.r. all'altra parte, fissa un termine non inferiore a quindici giorni dall'avvenuto ricevimento perché si provveda in conformità; decorso inutilmente tale termine, la parte più diligente potrà fare ricorso al presidente del tribunale di Padova affinché quest'ultimo provveda alla regolare costituzione del collegio arbitrale. Il collegio arbitrale regolarmente costituito delibererà secondo equità e senza formalità di procedure; esso dovrà emettere il proprio lodo entro 60 (sessanta) giorni dall'investitura del mandato.

Il lodo arbitrale emesso sarà vincolante ed inappellabile per entrambe le parti in lite.

Art. 19 NORMA GENERALE

Per quanto non previsto dal presente statuto, l'associazione è regolata dalle norme di legge in materia.
